



COMUNE DI VERNIO

Provincia di Prato

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 28 APRILE 2025

Oggetto: TRIBUTO SUI RIFIUTI – TARI – APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **Ventotto** del mese di **Aprile**, alle ore 21.05, nell'aula consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza dell'Avv. **LUCARINI MARIA**, nella sua qualità di Sindaca. Al momento dell'adozione della seguente deliberazione, risultano presenti i Consiglieri, Sigg.ri:

	PRESENTE	ASSENTE
MARIA LUCARINI	X	
MARTINA BARTOLINI	X	
RITA BIAGI	X entra alle ore 21.42	
GRETA CHERUBINI	X	
ANNALISA CIRIEGI	X	
ETTORE FRANCHI	X	
DANIELE FULIGNI	X	
STEFANIA GIAGNONI	X	
GIANLUCA TONINI	X	
MARCO CIANI	X	
LORENZO CIANI	X	
GIACOMO MAZZANTI		X giustificato
MARCO CURCIO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianluca Ferretti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.

La Sindaca, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.ri: **Curcio Marco, Franchi Ettore, Giagnoni Stefania**; ed invita i presenti alla discussione dell'argomento posto all'o.d.g.

Sono presenti alla seduta gli Assessori esterni: **Alessandro Storai, Antonella Ciolini, Marco Saccardi**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione della Sindaca Avv. Maria Lucarini e gli interventi dei Consiglieri che hanno partecipato alla discussione sul punto dell'Ordine del Giorno oggetto di trattazione;

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 527 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR2”;
- con propria deliberazione n. 26 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2022/2025;
- con determinazione ATO Toscana Centro n. 49 del 28/03/2022 è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 06/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif”;
- con propria deliberazione n. 17 del 22/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 e sono state le tariffe TARI 2024;

VISTI

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, che stabilisce che

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di

- ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO CHE il Metodo “MTR-2 ARERA” determina il costo massimo ammissibile al recupero tariffario senza, tuttavia, incidere direttamente sulla determinazione delle tariffe che rimane regolata dalla Legge n. 147/2013 e dal D.P.R. n. 158/1999;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 05/05/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 11 del Regolamento comunale TARI, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 che si riporta di seguito

1. *“La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13.1.2003 n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).”*
2. *Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività come previsto dal DPR 158/1999 alle quali sia scrivono le attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato C) al presente regolamento a titolo esemplificativo e non esaustivo.*
3. *In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità*
 - a) *la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n.443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;*
 - b) *dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*
 1. *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248;*
 2. *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
 3. *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
 4. *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.*

- c) *la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.*
4. *Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:*
- *la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;*
 - *i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R.27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta."*

VISTI, inoltre

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge n. 147/2013, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o di aree pubbliche o di uso pubblico;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 11/04/2024 dell'assemblea dei Sindaci relativa all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024-2025, secondo il nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, per i comuni della gestione Alia Servizi ambientali S.p.A. ed in particolare espone per il biennio 2024/2025 un costo complessivo al lordo delle detrazioni

- anno 2024 € 1.362.658,00
- anno 2025 € 1.241.240,00

CONSIDERATO CHE il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Vernio e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Ambito Toscana Centro, come validato, espone un costo complessivo per il 2025 di Euro 1.241.240,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a €. 808.852,00 e parte fissa pari a €. 432.388,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025 è pari ad € 1.235.048,00, di cui parte fissa €. 804.813,00 e parte variabile € 430.235,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

RISCONTRATO CHE i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

DATO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della Legge n. 147/2013

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale

della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)

- 660: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- 682: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;*

PRESO ATTO CHE la tassa istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede

“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

PRESO ATTO CHE alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 96 del 31/10/2024 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l’anno 2025;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;

DATO ATTO CHE la scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI 2025, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 convertito nella Legge n. 15/2022 con modificazioni, è il 30/04 di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine del bilancio di Previsione sia prorogato a una data successiva al 30/04 dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani ha stabilito che a decorrere dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue

- 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n.133/2025/R/RIF del 03/08/2023 “Attuazione riconoscimento del “BONUS SOCIALE RIFIUTI” agli utenti domestici del servizio gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 “che stabilisce a partire dall'anno 2025 una componente perequativa unitaria UR3a da applicare alle utenze del servizio gestione rifiuti urbani per un importo di **Euro 6,00** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

ATTESO CHE il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO CHE sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO CHE la tassa istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. n. 116/2020 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 cosiddetto “Testo Unico dell'Ambiente” ed in particolare:

- l'art.183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;

- l'abrogazione della lettera g) del comma 2 dell'art. 198 con il venir meno del potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238, comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

PRESO ATTO CHE è stato redatto il prospetto della determinazione delle tariffe della tassa rifiuti 2025, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno;

RILEVATO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili;

RITENUTO opportuno confermare la ripartizione del costo del servizio in linea con l'annualità precedente che vengono così suddivisi:

- UTENZE DOMESTICHE 90%
- UTENZE NON DOMESTICHE 10%

che il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari ad € 1.235.048,00 risultante dalla seguente somma algebrica

Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2025	€ 1.241.240,00
• Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	€ 4.039,00
• Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4	€ 2.153,00
Totale entrate da coprire con Tariffa	€ 1.235.048,00

PRESO ATTO CHE l'entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili come risultanti dal PEF 2022-2025: **Anno 2025**

Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'art.4.6 Del.363/2021/R/Rif, dopo distribuzione del delta e al netto Detrazioni Det.2/DRIF/2021 comma1.4	Costi variabili CTV € 804.813,00
Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui all'art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif, dopo distribuzione del delta e al netto Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma1.4	Costi fissi CTF € 430.235,00

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 “L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”;

RITENUTO proporre la ripartizione dei costi in base all'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche come risultante dalla ripartizione del gettito del ruolo dell'anno precedente distinto nelle due categorie e tenendo, altresì, conto sia delle superfici occupate che dei n° di unità per ciascuna categoria;

PRESO ATTO

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'Allegato n. 1 al D.P.R. n. 158/1999 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo rispettivamente della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti anche sulla base della relazione fornita dal soggetto gestore del servizio così come riportati nell'allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte ed integrale e sostanziale;
- che l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

CONSIDERATO CHE

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019

“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i

tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art.33-bis del D.L. n. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento per un totale delle Entrate tariffarie di € 1.235.048,00;

CONSIDERATO CHE si rende necessario conciliare l’esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento dell’imposta tramite una suddivisione in n. 3 rate del versamento annuale;

VALUTATO CHE, per le finalità di cui al punto precedente, si rende opportuno stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI per l’anno 2025

- 31 Luglio 2025 - I rata
- 30 Settembre 2025 - II Rata
- 15 Dicembre 2025 a saldo;
- Rata unica (facoltativa) entro il 31/07/2025;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale sull’applicazione del tributo sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 5 maggio 2020 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare gli artt. 17 e 18 “Agevolazioni tariffarie utenze domestiche per disagio economico sociale ai sensi dell’art.57-bis del D.L. n. 124 /2019 convertito dalla Legge n. 157/2019;

RILEVATO che per la copertura delle suddette riduzioni occorre una somma di spesa di circa € 27.000,00, già prevista in appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027;

SENTITE le dichiarazioni di voto, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dei seguenti consiglieri

- Marco Curcio, capogruppo di “Fratelli d'Italia”, gruppo consiliare di minoranza, che annuncia il voto contrario del proprio gruppo alla deliberazione in oggetto;
- Marco Ciani, del gruppo consiliare di minoranza “Rilanciamo Vernio”, che annuncia il voto contrario del proprio gruppo alla deliberazione in oggetto;
- Gianluca Tonini, capogruppo di “Centrosinistra Insieme per Vernio”, gruppo consiliare di maggioranza, che annuncia il voto favorevole del proprio gruppo alla deliberazione in oggetto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO CHE l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Entrate Tributarie ed il parere favorevole in ordine alla regolarità del Responsabile Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati al presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 9 (Gruppo di Maggioranza "Centrosinistra Insieme per Vernio"), astenuti n. 2 (Gruppo di Minoranza "Rilanciamo Vernio"), contrari n. 1 (Gruppo di Minoranza "Fratelli d'Italia"), resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario TARI per il biennio 2024/-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 approvato dall'Ente Territorialmente Competente denominato ATO-TOSCANA CENTRO con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 11/04/2024 n. 3 per un importo complessivo, per l'anno 2025, di € 1.241.240,00 di cui € 804.813,00 per Costi Variabili ed € 430.235,00 per Costi Fissi al lordo delle detrazioni di € 6.192,00;
3. **DI DARE ATTO CHE** il valore definitivo dell'entrate tariffarie previste nel PEF relativo all'anno 2025 pari ad € 1.241.240,00 da cui verrà detratto il valore di € 6.192,00 derivante dalle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 per un complessivo netto pari ad € 1.235.048,00;
4. **DI DARE ATTO CHE** l'aggiornamento del PEF biennio 2024-2025 allegato (Allegato n. 2) alla presente deliberazione di cui è parte integrante;
5. **DI STABILIRE** la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al Piano finanziario 2025 come segue
 - UTENZE DOMESTICHE 90%;
 - UTENZE NON DOMESTICHE 10%;
6. **DI DETERMINARE**, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 con la definizione dei coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, come risultanti dalle tabelle allegate alla presente quali parte integranti e sostanziali del presente atto (Allegato n. 2);
7. **DI DARE ATTO CHE** la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con l'aggiornamento del biennio 2024-2025 del citato Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente Territorialmente Competente denominato ATO-TOSCANA CENTRO con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 11/04/2024 n. 3;
8. **DI PRENDERE ATTO** delle riduzioni già disciplinate dagli art. 17 e 18 del Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui rifiuti quantificate in € 27.000,00;

9. **DI STABILIRE** le scadenze e il numero di rate di versamento del Tributo sui rifiuti anno 2024 come segue
 - 31 Luglio 2025 - I rata;
 - 30 Settembre 2025 - II rata;
 - 15 Dicembre 2025 a saldo;
 - Rata unica (facoltativa) entro il 31/07/2025;
10. **DI DARE ATTO CHE** sull'importo della tassa sui rifiuti, si applicherà il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% confermata anche per l'anno 2025 dalla Provincia di Prato, ai sensi dell'art. 1, comma 666 della Legge n. 143/2013;
11. **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2025;
12. **PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, così come disposto dall'articolo unico, comma 10, lettera e) della Legge n. 208/2015;
13. **DI DEMANDARE** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti all'adozione del presente atto;
14. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

E DELIBERA

con separata votazione che riporta voti favorevoli n. 12 (n. 9 Gruppo di Maggioranza "Centro-sinistra Insieme per Vernio", n. 2 Gruppo di Minoranza "Rilanciamo Vernio" e n. 1 Gruppo di Minoranza "Fratelli d'Italia"), contrari nessuno, astenuti nessuno, resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine.

-----○○○-----

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente (F.to Maria Lucarini) e dal Segretario Comunale (F.to Gianluca Ferretti).

ALLEGATO 1)

COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 49

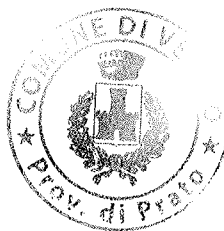
Parere relativo alla allegata proposta/schema di deliberazione, avente ad oggetto:

Oggetto:	TRIBUTO SUI RIFIUTI – TARI – APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025
----------	--

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell' 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

Parere:	FAVOREVOLE
---------	------------

Vernio, 22/04/2025

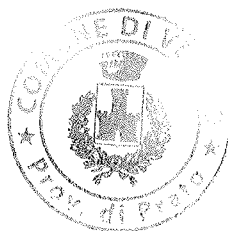


Il Responsabile dell'Area 4
"Entrate Tributarie"
(Emanuela Cigolotti)

In ordine alla **regolarità contabile** della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell' 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

Parere:	Favorevole
---------	------------

Vernio, 22 04 25



Il Responsabile dell'Area 2
"Finanziaria e Contabile"
(Laura Gemmi)



Comune di Vernio

TARIFFE TARI 2025

SUDDIVISIONE COSTI FISSI, COSTI VARIABILI

Partendo dall'equivalenza Gettito Tassa Rifiuti = Costo totale da PEF, l'entrata da coprire mediante tariffa deriva dalla seguente somma algebrica:

Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2025:	€.	1.241.240,00 -
- Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	€.	4.039,00 -
- Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	€.	2.153,00 =

Totale entrate da coprire con Tariffa: €. **1.235.048,00**

L'entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili come risultanti dal PEF 2024:

ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif, dopo distribuzione del delta e al netto Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4	Costi variabili CTV: €.	804.813,00
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 63/2021/R/Rif, dopo distribuzione del delta e al netto Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4	Costi fissi CTF: €	430.235,00

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente procede a ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali di cui all'art. 4 del DPR 158/1999. L'incidenza % delle utenze domestiche e non domestiche sul costo totale tiene conto della ripartizione del gettito nelle due categorie come risultante dal ruolo dell'anno precedente e tiene altresì conto sia delle superfici occupate dalle varie categorie che del n° di unità per ciascuna categoria in base a criteri razionali. L'incidenza delle due categorie sul totale dei rifiuti prodotti è: - Utenze domestiche 90% - Utenze non Domestiche 10% La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ €.	% costi fissi utenze domestiche	90%	Ctuf - totale dei costi Fissi attribuibili utenze domestiche	Ctuf = $\Sigma TF \times 45\%$	€.
		% costi variabili utenze domestiche	90%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	Ctuv = $\Sigma TV \times 55\%$	€.
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ €.	% costi fissi utenze non domestiche	10%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	Ctnf = $\Sigma TF \times 32\%$	€.
		% costi variabili utenze non domestiche	10%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	Ctnv = $\Sigma TV \times 68\%$	€.

Tabella 1. Coefficienti per attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno 2025

Numero componenti nucleo familiare	- Ka - Coefficiente di adattamento per superficie e numero componenti familiari
1 componente del nucleo familiare	0,86
2 componente del nucleo familiare	0,94
3 componente del nucleo familiare	1,02
4 componente del nucleo familiare	1,10
5 componente del nucleo familiare	1,17
6 o più componenti del nucleo familiare	1,23

Tabella 2. Coefficienti per attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno 2025

Numero componenti nucleo familiare	- Kb - Coefficiente di adattamento per superficie e numero componenti familiari
1 componente del nucleo familiare	1
2 componente del nucleo familiare	1,40
3 componente del nucleo familiare	2,05
4 componente del nucleo familiare	2,36
5 componente del nucleo familiare	2,69
6 o più componenti del nucleo familiare	2,98

Tabella 3. Riassuntiva Tariffe TARI utenze domestiche anno 2025

Nr componenti	Tot. famiglie	Superficie totale	Ka	Kb	Tariffa parte fissa a mq	Tariffa parte variabile
1	1179	Mq 116410	0,86	1,00	€/mq 1,065	€. 112,260
2	1579	Mq 181503	0,94	1,40	€/mq 1.164	€. 157,164
3	519	Mq 66366	1,02	2,05	€/mq 1,263	€. 230,132
4	297	Mq 38965	1,10	2,36	€/mq 1,362	€. 264,933
5	83	Mq 11863	1,17	2,69	€/mq 1,449	€. 301.979
6	45	Mq 7066	1,23	2,98	€/mq 1,523	€. 334.534

Tabella 4. Coefficienti – Kc – per l’attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche anno 2025

Categorie	Tipologia Attività	- Kc - coefficiente potenziale produzione
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43
02	Cinematografi e teatri	0,39
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43
04	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,74
05	Stabilimenti balneari	0,45
06	Esposizioni, autosaloni	0,33
07	Alberghi con ristorazione	1,08
07a	Agriturismi con ristorazione	1,08
08	Alberghi senza ristorazione	0,85
08a	Agriturismi senza ristorazione	0,85
09	Case di cura e riposo	0,89
10	Ospedali	0,82
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97
12	Banche ed istituti di credito	0,51
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ed altri beni durevoli	0,92
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze,	0,96
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,72
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45
25	Supermercato, pasta e pizza, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	4,23
28	Ipermercati di generi misti	1,47
29	Banche di mercato generi alimentari	3,48
30	Discoteche, night club	0,74

Tabella 5. Coefficienti – Kd – per l’attribuzione della parte variabile alle utenze non domestiche anno 2025

Categorie	Tipologia Attività	- Kd - coefficienti di produzione Kg/mq anno
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98
02	Cinematografi e teatri	3,60
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00
04	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	6,78
05	Stabilimenti balneari	4,11
06	Esposizioni, autosaloni	3,02
07	Alberghi con ristorazione	9,95
07a	Agriturismi con ristorazione	7,95
08	Alberghi senza ristorazione	7,80
08a	Agriturismi senza ristorazione	7,80
09	Case di cura e riposo	8,21
10	Ospedali	7,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,90
12	Banche ed istituti di credito	4,68
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ed altri beni durevoli	8,45
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze,	8,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli ed ombrelli, antiquariato	6,66
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,60
24	Bar, caffè, pasticceria	22,55
25	Supermercato, paninoteca e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	38,90
28	Ipermercati di generi misti	13,51
29	Banche di mercato generi alimentari	32,00
30	Discoteche, night club	6,80

Tabella 6. Tabella riassuntiva Tariffe TARI utenze non domestiche anno 2025

Categorie	Classi di attività	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile	TOTALE TARIFFA
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,488	1,043	1,531
02	Cinematografi e teatri	0,443	0,944	1,386
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,488	1,049	1,537
04	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,840	1,777	2,617
05	Stabilimenti balneari	0,511	1,077	1,588
06	Esposizioni, autosaloni	0,375	0,792	1,166
07	Alberghi con ristorazione	1,226	2,608	3,834
07a	Agriturismi con ristorazione	1,376	2,369	3,744
08	Alberghi senza ristorazione	0,965	2,045	3,010
08a	Agriturismi senza ristorazione	0,965	2,045	3,010
09	Case di cura e riposo	1,134	2,446	3,580
10	Ospedali	0,931	1,979	2,910
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,101	2,333	3,887
12	Banche ed istituti di credito	0,579	1,227	2,044
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ed altri beni durevoli	1,044	2,215	3,690
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze,	1,090	2,320	3,860
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,817	1,746	2,902
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,226	2,595	4,325
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,113	2,359	3,930
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,840	1,782	2,969
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,988	2,102	3,498
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,363	0,768	1,281
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,488	1,049	1,740
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,690	7,845	13,058
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,031	6,448	10,731
24	Bar caffè pasticceria	2,781	5,911	9,840
25	Supermercato, pasta e pizza, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,692	3,596	5,986
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,692	3,591	5,980
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	4,802	10,197	16,979
28	Ipermercati di generi misti	1,669	8,260	11,261
29	Banche di mercato generi alimentari	3,951	8,388	13,967
30	Discoteche, night club	0,840	1,782	2,969

IL RESPONSABILE DELL'AREA N°4